

Committente



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.**

17100 SAVONA - Via Caravaggio, 1
Tel. 019.23.010.1 - Fax 019.23.010.260
E-mail: info@depuratore.sv.it
www.depuratore.sv.it

Partita IVA:01199390095
C. F. / Reg. Impr. 92040230093
Cap. Soc. 27.547.000,00 I.V.

Titolo Commessa	LAVORI DI RISANAMENTO CON TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DELLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
Codice Commessa	18DX001	Piano Investimenti	
Livello di progettazione			
Titolo	SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO		
Comune/ Località	-		

Progettista:			
Estatec Studio Paoletti S.r.l. Società di Ingegneria Via Bassini 23 - 20133 Milano (MI) Tel. 0039 02 2668264 - Fax 0039 02 25631553 estatec@estatec.it - estatec@pec.estatec.it - www.estatec.it	Studio di Ingegneria Isolaboasso & Associati S.r.l. Corso Destinati 86/A - 13106 Vercelli (VC) Tel. 0039 0161 189504 - Fax 0039 0161 189504 isolaboasso@ing.it - isolaboassoassociati@legalmail.it www.isolaboasso.it		
	N. documento progettista R002		


Per presa visione	
Il Responsabile del Procedimento:	

				SIGLA ELAB. R002
E	0	Emissione progetto	Maggio 2018	
Fase	Rev.	Descrizione	Data	

Nome file	18DX001- MC_NO_R002_SC
-----------	------------------------

Numero di Documento	1	8	D	X	0	0	1	-	M	C	10	R	0	0	2
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---

Consorzio per la depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. si riserva ogni diritto su questo documento.
La riproduzione, anche parziale, o la cessione del presente documento devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio S.p.A.

	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>				
	Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del servizio idrico integrato <i>SCHEMA DI CONTRATTO</i>												Maggio 2018				
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
	1	8	D	X	0	0	1	-	M	C	10	R	0	0	2	2	11

**SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO
CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO TRA CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE
DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. E PER
L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE, INCLUSO IL PRONTO INTERVENTO,
CON TECNICHE DI RISANAMENTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
DELLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Centri di costo: ... - Commessa: - CIG:; CUP:
--

L’anno il giorno del mese di, in Savona, presso la sede di Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., in Via Caravaggio, 1 - Savona, si sono riuniti:

da una parte:

il Dott. Ing. Giovanni Ferro, domiciliato per la carica in Savona - Via Caravaggio, 1 - , il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell’esclusivo interesse di Consorzio per la Depurazione delle acque di Scarico del Savonese S.p.A., P.IVA 01199390095 e Cod. Fisc. 92040230093, parte che in seguito sarà chiamata “**Consorzio S.p.A.**”;

dall’ altra:

..... parte che in seguito sarà chiamata “**Appaltatore**”.

premesso che:


.....

Premesse.

Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Art. 1 - Oggetto dell’accordo quadro.

1. Il presente accordo quadro ha per oggetto l’esecuzione di lavori, prestazioni e forniture relative alla manutenzione, incluso il pronto intervento, con tecniche di risanamento a basso impatto ambientale delle reti e degli impianti del servizio idrico dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – Centro Ovest 1, da eseguirsi sulla base delle esigenze di volta in volta manifestate da Consorzio S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico.
2. I lavori, le prestazioni e le forniture oggetto del presente accordo quadro non sono determinabili nella loro esatta natura e ubicazione, ma devono intendersi tutte le attività che, in base alle necessità di Consorzio S.p.A., verranno ordinate di volta in volta (con le modalità indicate nel presente documento e nel Capitolato speciale di appalto), gli interventi necessari per assicurare la continuità del Servizio Idrico Integrato, ivi compreso il pronto intervento finalizzato a garantire nel più breve tempo possibile il ripristino del regolare funzionamento della rete e degli impianti in oggetto.
3. Il presente accordo quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo e che regoleranno i successivi Contratti applicativi.
4. Con la conclusione dell’accordo quadro l’Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti da Consorzio S.p.A., entro il periodo di validità dello stesso, nonché nel limite di spesa previsto. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro, fino a che Consorzio S.p.A. non affiderà i singoli Contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina alcun obbligo in capo a Consorzio S.p.A., ma unicamente l’obbligo di applicare ai futuri Contratti applicativi le condizioni contrattuali, predefinite nell’accordo quadro stesso.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>				
	Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del servizio idrico integrato <i>SCHEMA DI CONTRATTO</i>												Maggio 2018				
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
	1	8	D	X	0	0	1	-	M	C	10	R	0	0	2	3	11

Art. 2 - Importo dell'accordo quadro.


1. L'importo dell'accordo quadro ammonta a complessivi e presunti € 300.000,00 di cui € 12.197,87 per costi per la sicurezza, al netto dell'IVA. Il ribasso offerto sarà applicato sulle voci di Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto di accordo quadro.
2. Consorzio S.p.A. non garantisce un importo minimo dell'accordo quadro e dei Contratti applicativi, pertanto l'Appaltatore dichiara di non vantare diritto alcuno né indennizzi o compensi di sorta.
3. Con riferimento alla facoltà di prorogare la durata del contratto di accordo quadro per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, di cui all'art. 3 del presente contratto di accordo quadro, si definisce l'importo di € 75.000,00 nel caso di attivazione della citata proroga.

Art. 2.1 – Importo dei Contratti applicativi

1. L'esecuzione delle attività sarà regolata dall'emissione di Contratti applicativi, secondo quanto disciplinato all'art. 5.
2. Le modifiche, nonché le varianti, dei Contratti applicativi affidati possono avvenire ai sensi dell'art. 106 del Codice, fermo restando il rispetto dell'importo complessivo del contratto di accordo quadro.
3. Ciascun Contratto applicativo, come previsto può essere modificato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, per le modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al 15% (quindici per cento) del valore iniziale del Contratto applicativo, fermo restando il rispetto dell'importo complessivo del contratto di accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
4. Consorzio S.p.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni previste nel Contratto applicativo originario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice.
5. Ciascun Contratto applicativo può prevedere l'esecuzione di prestazioni sia a "corpo" che a "misura" ai sensi rispettivamente di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere d) ed e) del Codice.

Art. 3 - Durata dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro ha durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del Codice, di dare inizio all'accordo quadro anche in pendenza della stipula del contratto.
L'accordo quadro scadrà anticipatamente al raggiungimento, prima della scadenza naturale, dell'importo contrattuale.
2. La durata dell'accordo è rinnovabile per un periodo di 18 (diciotto) mesi o frazioni di esso.
3. L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidato alcun Contratto applicativo, senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi di sorta.
4. Qualora alla scadenza naturale dell'accordo quadro vi fossero dei lavori in corso ancora da ultimare ovvero affidati ancora da eseguire, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguirli/ eseguirli anche se la data della loro ultimazione supera l'indicato periodo contrattuale dell'accordo quadro, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. Considerata inoltre la natura dell'accordo quadro e l'importanza di garantire la continuità dei lavori, ai fini della qualità del pubblico servizio, Consorzio S.p.A. potrà ordinare l'esecuzione di lavori anche qualora il termine di ultimazione lavori dovesse essere successivo alla naturale scadenza dell'accordo quadro, fermo restando il rispetto del limite dell'importo dell'accordo quadro stesso.
5. Ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del Codice, Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario, stimato in 90 (novanta) giorni, alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Anche in questo caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni tecnico-operative ed economiche del presente accordo quadro, fino al subentro del nuovo operatore economico a cui verrà affidato l'appalto per il periodo successivo.

	Titolo Commessa												Data			
	Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del servizio idrico integrato <i>SCHEMA DI CONTRATTO</i>												Maggio 2018			
	Numero di Documento												Pagina	Di		
1	8	D	X	0	0	1	-	M	C	10	R	0	0	2	4	11


Art. 4 – Tipologia degli interventi

1. Gli interventi rientranti nei Contratti applicativi, potrebbero non essere definiti a priori, per quanto riguarda le singole prestazioni da svolgere, le quantità ed i luoghi di intervento, ma verranno ordinati per mezzo di Contratti applicativi a seconda delle necessità e delle esigenze di Consorzio S.p.A.
2. All'Appaltatore saranno quindi riconosciute esclusivamente le lavorazioni effettivamente eseguite e alle quali saranno applicati i prezzi posti a base di gara, al netto del ribasso unico in percentuale offerto.
3. All'interno del singolo Contratto applicativo, le prestazioni da svolgere, in termini del tutto generali e senza pretesa di esaustività (rispetto alle molteplici situazioni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell'accordo quadro in oggetto), possono rientrare in una delle seguenti casistiche:
 - a. Interventi programmati: saranno ordinati all'Appaltatore per mezzo di un Contratto applicativo, emesso secondo quanto riportato all'art. 5. L'esecuzione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.3 del Capitolato speciale di appalto (salvo diversa disciplina prevista nel singolo Contratto applicativo)
 - b. Interventi urgenti di pronto intervento: fanno parte dell'oggetto dell'accordo quadro tutti gli interventi di emergenza da effettuarsi a seguito di improvvise disfunzioni, disservizi e/o interruzioni sulle reti e impianti del Servizio Idrico Integrato che necessitano, pertanto, di interventi celeri e risolutivi in modo da garantire nel più breve tempo possibile il ripristino del regolare funzionamento della rete/impianti stessi. L'esecuzione di tali interventi dovrà avvenire nel rispetto di tempi massimi garantiti di intervento, come disciplinato all'art. 7 del Capitolato speciale di appalto.
E' comunque obbligo dell'Appaltatore assicurare gli interventi urgenti di pronto intervento ovvero qualsiasi lavorazioni urgente a salvaguardia della pubblica incolumità ed igiene e della tutela ambientale (a seguito ad es. di ordinanze sindacali), alle stesse condizioni tecnico-operative del presente accordo quadro.
Si precisa quindi che il Contratto applicativo relativo all'intervento urgente di pronto intervento, ovvero qualsiasi lavorazioni urgente a salvaguardia della pubblica incolumità ed igiene e della tutela ambientale, si intenderà perfezionato solamente a seguito della formale approvazione ed autorizzazione della D.L. dell' "analisi tecnica/specifica tecnico-costruttiva", a seguito di opportuna informativa a Consorzio S.p.A., pertanto quest'ultimo si riserva la facoltà di non affidare il Contratto applicativo senza che l'Appaltatore possa aver nulla a pretendere a titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.
4. Tutte le tipologie di intervento rientranti nel presente accordo quadro potranno essere svolte, ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A., senza pertanto che l'Appaltatore possa pretendere alcun maggior compenso:
 - in qualunque orario (diurno e/o notturno) e giorno della settimana, incluse pertanto le festività, nessuna esclusa;
 - anche in maniera frazionata (orari e giorni) secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori all'uopo incaricata ovvero da Consorzio S.p.A., in funzione delle esigenze operative;
 - protrarsi ininterrottamente fino al loro pieno compimento.

Non saranno riconosciute maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e/o straordinario. Sarà compito dell'Appaltatore provvedere alla turnazione del proprio personale al fine di rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro.
5. Rientrano nel novero degli interventi previsti dal presente accordo quadro anche gli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità e igiene, oltreché volti alla salvaguardia dell'ambiente, determinati da cause di forza maggiore a seguito di pubbliche calamità o comunque per eventi di qualsiasi tipo e specie (a titolo indicativo e non esaustivo a seguito di Ordinanze sindacali), da eseguirsi sulle reti e impianti del Servizio Idrico Integrato dei Comuni sopracitati, e in generale su tutte le reti e impianti gestiti da Consorzio S.p.A. su richiesta di quest'ultimo.

Art. 5.1 - Contratti Applicativi

1. L'esecuzione delle attività sarà regolato dall'emissione di Contratti applicativi che si intenderanno perfezionati come di seguito riportato:
 - il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dovrà presentarsi, entro e non oltre cinque giorni solari e consecutivi dalla comunicazione di convocazione di Consorzio S.p.A., presso la Sede consortile in

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>				
	Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del servizio idrico integrato <i>SCHEMA DI CONTRATTO</i>												Maggio 2018				
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
	1	8	D	X	0	0	1	-	M	C	10	R	0	0	2	5	11

Savona - Via Caravaggio, 1 per la stipula del singolo Contratto applicativo, munito di timbro dell'impresa e di quanto eventualmente comunicato per la stipula di cui sopra. Si specifica che la stipula del Contratto applicativo costituisce atto dovuto da parte dell'Appaltatore;

- qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito nella comunicazione di convocazione, Consorzio S.p.A. fissa una nuova data con un termine non superiore a cinque giorni solari e consecutivi. La decorrenza di tutti i termini contrattuali (anche parziali) previsti dal singolo Contratto applicativo resta comunque quella della data della prima convocazione per la stipula. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo periodo assegnato per la stipula del singolo Contratto applicativo, Consorzio S.p.A. oltre all'applicazione delle penali indicate nel presente contratto di accordo quadro, potrà far eseguire i lavori richiesti ad altre ditte di fiducia e in danno all'Appaltatore inadempiente, riservandosi di richiedere, successivamente, l'indennizzo dei relativi costi diretti ed indiretti sostenuti nonché il risarcimento del danno diretto ed indiretto patito.

Quanto sopra fatto salvo per gli "Interventi urgenti di pronto intervento" di cui all'art. 6.3, comma 2 del Capitolato speciale d'appalto per i quali Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del Codice, di dare inizio al singolo Contratto applicativo anche in pendenza della stipula del relativo contratto, secondo i termini e le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto.


2. I Contratti applicativi, affidati per la realizzazione di lavori, la cui esecuzione necessita di caratterizzazioni e specificazioni puntuali, conterranno tutti gli elaborati progettuali riportanti gli elementi di dettaglio, quali ad esempio caratteristiche prestazionali del risanamento, tecnologia di inversione e polimerizzazione, tempistiche di esecuzione, modalità di collaudo, indicazioni tecniche specifiche, allegati progettuali, modalità di contabilizzazione, termini di pagamento, e quant'altro necessario per l'individuazione delle peculiarità delle lavorazioni.
3. Si specifica che potranno essere emessi più Contratti applicativi, anche in contemporanea, senza limitazione alcuna, in funzione delle esigenze di Consorzio S.p.A.

Art. 6 - Invariabilità dei prezzi e revisione prezzi.

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, come in effetti accetta, la deroga del comma 1 dell'art. 1467 del codice civile, nonché la deroga ai commi 1 e 2 dell'art. 1664 del codice civile
2. I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori risultano dall'Elenco prezzi unitari allegato al presente Contratto. Di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli di Capitolato Speciale d'Appalto si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari.
3. Tutti i prezzi, sotto le condizioni del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed invariabili da qualsiasi eventualità.

Art. 7 – Stato avanzamento lavori e tracciabilità dei movimenti finanziari


1. Salvo diversa disciplina prevista nel singolo Contratto applicativo non verranno emessi stati di avanzamento lavori. I lavori saranno pertanto liquidati secondo le modalità previste al successivo articolo.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
3. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
4. Qualsiasi movimento finanziario, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di Consorzio S.p.A. nonché, ove previsto dalla legge, il corrispondente codice unico di progetto (CUP).
5. Consorzio S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. In caso di A.T.I., ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi.

	Titolo Commessa												Data	
	Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del servizio idrico integrato <u>SCHEMA DI CONTRATTO</u>												Maggio 2018	
	Numero di Documento												Pagina	Di
1 8 D X 0 0 1 - M C 10 R 0 0 2												6	11	

7. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
8. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore e il Subappaltatore.

Art. 8 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Il Conto finale dei lavori è redatto da parte del Direttore Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. Con il Conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo (pari al 10% dell'importo stesso del Conto finale) oltre alla ritenuta di legge prevista dalle norme sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori (pari allo 0,5% dell'importo del Conto finale ai sensi di quanto previsto all'art. 13.1 del Capitolato speciale di appalto), la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta all'emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione e rilascio del Certificato di pagamento (previa acquisizione del DURC), nonché alla consegna da parte dell'Appaltatore degli elaborati *as-built* così come previsto dall'art. 16 del CSA e di tutte le certificazioni e documentazioni tecniche richieste dalla Direzione dei Lavori. Al fine di consentire a Consorzio S.p.A. di effettuare le verifiche previste dal Codice, il Conto finale dovrà essere accompagnato, a cura del Direttore Lavori, dall'indicazione dell'importo eseguito e del numero di persone impiegate dall'Appaltatore e dagli eventuali soggetti titolari di subappalti e cottimi, tramite compilazione di modulo ad uopo predisposto da Consorzio S.p.A. Si specifica che nel Conto finale l'importo dei lavori deve essere suddiviso, da parte della Direzione Lavori, con l'indicazione delle spettanze dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi.
2. Il Conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. Se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione sul Conto finale.
3. Consorzio S.p.A. provvederà, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi, all'emissione del Certificato di pagamento relativo al predetto Conto finale, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso sottoscritto dall'Appaltatore (ovvero dalla decorrenza del termine di cui alla precedente comma 2).
Il Certificato di pagamento relativo al Conto finale sarà liquidato all'Appaltatore ed agli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi (ove applicabile), previa verifica delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore (ove applicabile), oltre alle consuete verifiche contributive e fiscali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero dalla ricezione della fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
4. Per i termini di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione si richiama quanto previsto dall'art. 102 del Codice.
5. Il Certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, nulla ostando, è rilasciato, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi, entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il Certificato di pagamento relativo alla rata di saldo sarà liquidato all'Appaltatore, previa verifica delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore (ove applicabile), oltre alle consuete verifiche contributive e fiscali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero dalla ricezione della fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
6. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3 del Codice, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Ai sensi del Regolamento ed in analogia a quanto previsto all'Art. 102, comma 5 del Codice, salvo quanto disposto dall'Art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine

	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>				
	Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del servizio idrico integrato <i>SCHEMA DI CONTRATTO</i>												Maggio 2018				
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
	1	8	D	X	0	0	1	-	M	C	10	R	0	0	2	7	11


senza che Consorzio S.p.A. abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 9 - Garanzie

1. L'Appaltatore ha consegnato la garanzia definitiva di €, riferimento rilasciata da
2. L'Appaltatore ha consegnato polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti da Consorzio S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di € riferimento rilasciata da

Art. 10 – Penali.

1. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prevedere per ciascun Contratto applicativo le penali di seguito indicate:
 - a) per gli interventi urgenti di pronto intervento, per ogni ora o frazione di ora di ritardo ingiustificato, rispetto ad ogni singolo termine rispetto alle modalità e tempistiche di intervento previsto all'art. 7 del Capitolato speciale di appalto, la penale giornaliera è pari al 2,5 ‰ (due virgola cinque per mille) e comunque non inferiore a € 500,00 (euro cinquecento/00). Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo di pronto intervento dovesse causare danni a persone o cose o inconvenienti ambientali e per la pubblica e privata igiene l'Appaltatore verrà ritenuto direttamente responsabile sia amministrativamente che giuridicamente. Identica penale sarà applicata in caso di interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità ed igiene oltretutto a salvaguardia dell'ambiente;
 - b) per ogni giorno di ritardo nel dare inizio all'esecuzione di ogni singola attività degli interventi programmati, la penale giornaliera è pari a 1 ‰ (uno per mille) e comunque non inferiore a € 150,00 (euro centocinquanta/00); penale di identico importo è prevista per ogni giorno di ritardo sul termine per dare finita al singola attività e comunque l'intero intervento;
 - c) per ogni giorni di ritardo nell'effettuazione del sopralluogo preliminare di cui all'art. 6.3 punto 1 del Capitolato speciale di appalto, la penale giornaliera è pari a € 100,00 (euro cento/00);
 - d) qualora l'Appaltatore non potesse intervenire per mancanza di idonee risorse di cui all'art. 9 del Capitolato speciale di appalto, sarà applicata una penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno e per tutta la durata del tempo sino a quando l'Appaltatore non avrà provveduto a reintegrare quanto necessario ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A.;
 - e) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei rapporti di lavoro di cui all'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 10,00 (€ dieci/00) fino alla consegna degli stessi;
 - f) per ogni giorno di ritardo nella consegna degli as-built di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 50,00 (€ cinquanta/00) fino alla consegna degli stessi;
 - g) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei preventivi di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 50,00 (€ cinquanta/00) fino alla consegna degli stessi;
 - h) per la mancata o tardiva presentazione del Piano di Lavoro, secondo le tempistiche di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, per lo svolgimento degli interventi su tubazioni/manufatti contenenti amianto presso gli uffici ASL competenti, la penale giornaliera è pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno fino all'avvenuta presentazione dello stesso. Qualora il ritardo nella presentazione del Piano di Lavoro di cui alla presente lettera dovesse determinare ritardi nell'esecuzione di interventi urgenti di pronto intervento e/o interventi programmati, alla penale di cui al precedente periodo saranno cumulate le penali di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in funzione della tipologia di intervento, nonché del grado di urgenza che lo caratterizza.
 - i) in caso di intervento eseguito in maniera non soddisfacente, ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A., la penale è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo dell'intervento consuntivato, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere a rieseguire, a propria cura e spese, l'intervento a perfetta regola d'arte;
 - j) per ogni giorno di ritardo nella stipula del singolo Contratto applicativo rispetto alla data di convocazione di Consorzio S.p.A., di cui all'art. 5.1 del Capitolato speciale d'appalto, la penale giornaliera è pari a 1 ‰ (uno per mille) e comunque non inferiore a € 150,00 (euro centocinquanta/00).

	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>				
	Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del servizio idrico integrato <i>SCHEMA DI CONTRATTO</i>												Maggio 2018				
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
	1	8	D	X	0	0	1	-	M	C	10	R	0	0	2	8	11

Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di operare una specifica disciplina delle penali relativamente ciascun Contratto applicativo.

2. Le penalità di cui sopra, verranno contestate ad insindacabile giudizio e per iscritto dalla Direzione Lavori all'uopo incaricata da Consorzio S.p.A. e successivamente verranno contabilizzate direttamente in detrazione sul primo documento di contabilità utile, oppure saranno trattenute sulle garanzie. In caso di ripetute inadempienze Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10% dell'importo contrattuale del singolo Contratto applicativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto all'articolo 12.1.
4. Oltre all'applicazione delle penali sopra evidenziate, a seconda della tipologia di intervento per il quale si verifica il ritardo Consorzio S.p.A., fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti, potrà:
 - annullare o risolvere lo specifico Contratto applicativo, inviando comunicazione all'Appaltatore, via posta elettronica certificata;
 - rivolgersi ad altre imprese di fiducia per ottenere l'esecuzione dell'intervento in danno nei confronti dell'Appaltatore

Art. 11 - Divieto di cessione

E' vietata la cessione dell'accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice.

Art. 12 – Risoluzione

Art. 12.1 - Risoluzione del singolo Contratto applicativo

1. Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere il singolo Contratto applicativo:
 - nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del Codice;
 - in caso di violazioni dei piani di sicurezza.
2. Inoltre Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere il singolo Contratto applicativo nei seguenti casi:
 - per ritardi nell'ottemperare a quanto ordinato, secondo le tempistiche previste all'art. 7 del Capitolato speciale di appalto, nei casi di intervento urgente di pronto intervento;
 - per ritardi nell'ottemperanza di quanto ordinato, secondo le tempistiche di Consorzio S.p.A., in caso di interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità ed igiene oltretutto a salvaguardia dell'ambiente;
3. Qualora intervenga la risoluzione del singolo Contratto applicativo si procederà con le modalità previste dall'art. 108 del Codice.

Art. 12.2 - Risoluzione dell'accordo quadro

1. Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere l'accordo quadro:
 - qualora intervenga la risoluzione anche solo di un Contratto applicativo affidato;
 - in caso di mancata stipula anche solo di un Contratto applicativo, secondo le tempistiche previste dall'art. 5.1 del Capitolato speciale d'appalto;
 - per ritardi, per più di due volte nell'ottemperare a quanto ordinato, secondo le tempistiche previste all'art. 7 del Capitolato speciale di appalto, nei casi di intervento urgente di pronto intervento;
 - per ritardi, per più di due volte nell'ottemperare a quanto ordinato, secondo le tempistiche previste nel Contratto applicativo affidato, nei casi di interventi programmati;
 - in caso di mancata disponibilità delle risorse previste dall'art. 9 del Capitolato speciale di appalto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni per grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore, in quanto mancato rispetto dei requisiti di operatività richiesti;
 - qualora l'Appaltatore dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico affidato.


Qualora intervenga la risoluzione dell'accordo quadro si procederà con le modalità previste dall'art. 108 del Codice.

Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'accordo quadro risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove Consorzio S.p.A. non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.

Art. 13 - Recesso

Art. 13.1 - Recesso del singolo Contratto applicativo

1. E' facoltà di Consorzio S.p.A., in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del singolo Contratto applicativo di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>				
	Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del servizio idrico integrato <i>SCHEMA DI CONTRATTO</i>												Maggio 2018				
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
	1	8	D	X	0	0	1	-	M	C	10	R	0	0	2	9	11

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a Consorzio S.p.A. i lavori eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo del Contratto applicativo non ancora eseguito, calcolato in analogia a quanto previsto dall'art. 109, comma 2 del Codice.


Art. 13.2 - Recesso dell'accordo quadro

1. Vista la natura e tipologia dell'accordo quadro Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento dell'accordo quadro di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice. L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a Consorzio S.p.A. tutti i lavori eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni relative a ciascun Contratto applicativo correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo dei Contratti applicativi non ancora eseguiti, calcolato in analogia a quanto previsto dall'art. 109, comma 2 del Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.A. il recesso dall'accordo quadro e dai conseguenti Contratti applicativi in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere.
Nei casi di cui al presente comma il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 14 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Adempimenti conseguenti all'applicazione del Protocollo per lo sviluppo della Legalità e la trasparenza degli appalti pubblici predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio S.p.A. in data 17.03.2015.

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del Protocollo di Legalità, ed in particolare:

- di avere l'obbligo di comunicare a Consorzio S.p.A. l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi, di cui all'art. 2 del Protocollo di Legalità, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- che Consorzio S.p.A. è obbligato a comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese, di cui al punto precedente, per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il risarcimento del maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio S.p.A. saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
- di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima all'affidamento o nel corso dell'esecuzione dello stesso, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dell'appalto;
- di denunciare, dandone notizia a Consorzio S.p.A., ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
- di non affidare, mediante subappalto o subcontratto, alcuna prestazione relativa al presente affidamento, ad altro soggetto, che abbia partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso;

	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>			
	Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del servizio idrico integrato <i>SCHEMA DI CONTRATTO</i>												Maggio 2018			
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>		
1	8	D	X	0	0	1	-	M	C	10	R	0	0	2	10	11

- che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente ogni qualvolta l'Appaltatore non dia comunicazione tempestiva a Consorzio S.p.A. e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dello stesso o degli organi sociali. La comunicazione ha natura essenziale, ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di Pubblici Amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- che Consorzio S.p.A. si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore e degli organi sociali, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p.

Art. 15 - Domicilio.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di, numero telefonico, indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante nominato ai sensi dei successivi commi, saranno inviate le comunicazioni, avvisi, atti giudiziari e ogni altra notizia che avranno pertanto efficacia immediata. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rispetto a quanto riportato al presente comma.
2. L'Appaltatore relativamente alla rappresentanza e alla conduzione del lavoro sul cantiere dichiara di attenersi a quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 16 - Cessioni di credito

Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio. S.p.A.

Art. 17 - Riserve

1. Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere l'esecuzione dei lavori di cui al presente accordo quadro. Tutte le riserve, che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme, cui l'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.
2. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni, dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere, che l'Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non esplicitando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

Art. 18 - Controversie.


Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria, mentre quelle relative all'esecuzione dell'Appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.

Art. 19 - Spese.

1. Le spese tutte del presente disciplinare, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a carico dell'Appaltatore, che espressamente dichiara di accettarle, ad eccezione di quei tributi ed oneri mandati a carico di Consorzio S.p.A. dalle disposizioni di legge.
2. In ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 216, comma 11, del Codice le spese per la pubblicazione dovranno essere rimborsate a Consorzio S.p.A. dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione sul C/C che verrà comunicato.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito e/o in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono da Consorzio S.p.A. raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

	<i>Titolo Commessa</i> Lavori di risanamento con tecniche a basso impatto ambientale delle reti del servizio idrico integrato <u>SCHEMA DI CONTRATTO</u>												<i>Data</i> Maggio 2018			
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i> 11	<i>Di</i> 11		
	1	8	D	X	0	0	1	-	M	C	10	R	0	0	2	

Art. 21 - Violazione normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Clausola risoluzione espressa

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consozio S.p.A. sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito – www.depuratore.sv.it - alla sezione Società Trasparente.
2. Con la firma del presente contratto l'Affidatario dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 300 del 29/09/2000 (D.Lgs. n. 231/2001), nonché di aver preso visione dei contenuti di cui al precedente capoverso.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio S.p.A..

Art. 22 - Condizioni generali di contratto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto.

Art. 23 - Documenti costituenti l'accordo quadro

1. L'accordo quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.
2. Fanno parte integrale e sostanziale del presente accordo quadro i seguenti documenti:
 - il Capitolato Generale di Appalto D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti;
 - il Capitolato speciale d'appalto;
 - l'Elenco prezzi unitari;
 - il Prezzario Regionale Unioncamere Ligure e in sub-ordine i prezzari regionali della Regione Piemonte e Veneto (nell'ordine indicato);
 - il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oltre alle eventuali proposte integrative al predetto piano effettuate da parte dell'Appaltatore;
 - il Piano operativo di sicurezza, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - le polizze di garanzia.

Il Capitolato speciali di appalto e l'Elenco prezzi unitari, controfirmati per integrale accettazione, sono materialmente allegati al presente contratto di accordo quadro, mentre gli altri elaborati vengono conservati da Consorzio S.p.A.

Art. 24 - Varie.

Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

Art. 25 - Registrazione.

Il presente contratto di accordo quadro sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Consorzio della Depurazione
delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.
Il Legale Rappresentante

.....

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante:

.....